



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

DETERMINAZIONE

AREA TECNICA

N. 487 DEL 28/06/2024

OGGETTO:

VENDITE STRAORDINARIE – INDIVIDUAZIONE DELLE DATE DI INIZIO E TERMINE VENDITE DI FINE STAGIONE (SALDI) NONCHÉ MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE VENDITE STRAORDINARIE – SALDI ESTIVI 2024.

L'anno duemilaventiquattro del mese di giugno del giorno ventotto nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA E PUBBLICA - COMMERCIO -CAVE-SUAP

Nominato con provvedimento del Sindaco n. 17 del 29.12.2023

Adotta la seguente determinazione

Premesso che ogni anno è necessario procedere a individuare le modalità di svolgimento delle vendite straordinarie (vendita di liquidazione, vendite di fine stagione e vendite promozionali) nonché stabilire le date di termine delle vendite di fine stagione, ai sensi del Decreto legislativo n. 114/98 e della la D.G.R. n. 3-8048 del 12 dicembre 2018;

Preso atto della nota prot. 178 del 05/06/2024 con la quale la Regione Piemonte ha comunicato che la data di inizio delle vendite di fine stagione per il prossimo periodo estivo **decorrerà dal 6 luglio 2024 per 8 settimane;**

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla regolamentazione di tale materia;

Visti:

- l'art. 14 della Legge Regionale 12 novembre 1999, n. 28 poi modificato dalla L.R. 03/2015;
- la D.G.R. n. 3-8048 del 12 dicembre 2018 che ha individuato le date di inizio saldi;
- la D.G.R. 4 dicembre 2020, n. 53-2490
- il D. Lgs. 267/00;
- Gli indirizzi approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;

- l'art. 3 del D.L. 174/12, convertito in legge 213/12, recante modifiche all'art. 147 del D. LGS. 267/00 e dichiarata la sussistenza della regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

1. **Di dare atto** che le vendite di liquidazione, di fine stagione (saldi) e promozionali, avvengano con le modalità di seguito riportate:

VENDITE DI LIQUIDAZIONE

Le vendite di liquidazione sono soggette a comunicazione da effettuarsi al Comune in carta libera e possono essere effettuate decorsi trenta giorni dalla presentazione di tale comunicazione, devono contenere le seguenti indicazioni:

- a) l'ubicazione dell'esercizio nel quale viene effettuata la vendita;
- b) il motivo della liquidazione e gli estremi di presupposto;
- c) le merci poste in vendita, distinte per voci merceologiche, con indicazione della quantità, dei prezzi praticati prima della vendita straordinaria e dei prezzi che saranno praticati e esposti durante la stessa;
- d) i testi delle asserzioni pubblicitarie utilizzate nel corso della vendita;
- e) la data di inizio e quella di fine della vendita, comunque non superiore a:
 - mesi tre per cessazione dell'attività;
 - mesi tre per cessione d'azienda,
 - mesi due per trasferimento di sede,
 - mesi uno per trasformazione o rinnovo locale.

VENDITE DI FINE STAGIONE (SALDI)

Le vendite di fine stagione per il periodo estivo possono essere effettuate dal **06 luglio 2024** al **31 agosto 2024**.

L'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile all'esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite, indicando il periodo di svolgimento. Non è più dovuta comunicazione al Comune.

VENDITE PROMOZIONALI

Le vendite promozionali possono svolgersi durante tutto l'anno per periodo di tempo limitato, per tutti o parte dei prodotti venduti, con la sola particolarità che ogni azione di promozione sia limitata nel tempo.

Nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo. La succitata disposizione non si applica alle vendite sottocosto.

INDICAZIONE DEI PREZZI

I singoli prodotti, oggetto non univoco delle vendite di liquidazione, di fine stagione o promozionali ovunque collocati ed esposti per la vendita al dettaglio, debbono riportare in modo chiaro, ben leggibile e comparabile il prezzo di vendita al pubblico praticato prima della vendita e quello più favorevole in termini percentuali praticato durante la vendita.

ASERZIONI PUBBLICITARIE

Tutti i messaggi pubblicitari relativi alle vendite di liquidazione, di fine stagione e promozionali devono essere presentati in modo tale che non possano trarre in inganno il consumatore e devono rispettare le norme per la tutela della concorrenza e del mercato: L'operatore commerciale deve essere in grado di dimostrare, a richiesta, la veridicità di tutte le proprie asserzioni.

SANZIONI

Chiunque violi le disposizioni fissate in materia di vendite straordinarie è soggetto alle sanzioni amministrative previste dal D. Lgs 114/98 e s.m.i. Nel caso di particolare gravità o recidiva si applica la sanzione accessoria prevista dalla L.R. 28/99 e s.m.i.

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si fa riferimento al D. Lgs 114/98 e alla Legge Regionale 28/99 e s.m.i.

2. **Di dare atto** che per la presente determinazione si prescinde dal parere contabile, non essendo previste entrate od impegni di spesa.

Il Responsabile di Settore
firmato digitalmente
VALLI MARIA CHIARA